

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, Vice Presidente vicario, dall'avv. Fabio Micali, dall'avv. Arturo Perugini, dall'avv. Antonio Valori, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 15 novembre 2007 ed ha assunto le seguenti decisioni:

“”

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PATRIZIO DI MARCO (arbitro fuori quadro, Vice Presidente CRA Abruzzo) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 (nota n. 1980/380pf06-07/SP/ma del 22.5.2007).

1) Il deferimento

Con provvedimento del 22.5.2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Patrizio Di Marco, arbitro fuori quadro, vice presidente del CRA Abruzzo, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS.

2) Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, l'incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che, in realtà, il premio abbinato al biglietto vincente sarebbe stato un assegno di importo di € 5.800,00 vincolato all'acquisto di una autovettura Ford KA; che il biglietto vincente sarebbe stato venduto a un terzo al prezzo di € 5.500,00 (e non di € 5.000,00, come erroneamente indicato dalla Procura federale); che tale somma sarebbe stata versata sul conto corrente intestato alla Sezione dell'Aia; che, quindi, il Di Marco avrebbe agito correttamente, al fine di perseguire il maggior vantaggio per la Sezione. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito.

3) Il dibattimento

Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l'irrogazione della sanzione della inibizione per un anno e due mesi.

È comparso altresì il deferito, assistito dal proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.

4) I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Dalla relazione dell'Ufficio indagini e dalla documentazione ad essa allegata risulta che il Di Marco, nella qualità di vice presidente del CRA Abruzzo, innanzitutto, ha disposto l'acquisto di numerosi tagliandi della lotteria "Tullio Bucchiarone Abruzzo 2006", tra i quali si è trovato compreso anche quello relativo alla vincita del primo premio, consistente nel corrispettivo per l'acquisto di una determinata autovettura Ford KA presso la concessionaria Piemme Auto; in secondo luogo, ha informato oralmente alcuni componenti del Consiglio direttivo della necessità di alienare il tagliando vincente; in terzo luogo, ha venduto il tagliando al cugino della propria moglie al prezzo inferiore al valore commerciale della autovettura.

A giudizio della Commissione, tali comportamenti non integrano gli estremi della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS. Infatti, il Di Marco, dopo aver informato i componenti del

Consiglio direttivo della necessità di vendere il tagliando vincente, atteso che il CRA Abruzzo non poteva acquisire la proprietà della autovettura, ha provveduto, a seguito di alcuni tentativi, a trovare un acquirente del tagliando stesso, ad un prezzo lievemente inferiore al valore del contributo, in considerazione del fatto che si trattava di una autovettura già individuata nel tipo, nel colore e nei suoi accessori e, dunque, meno "commerciabile". Infatti, il premio ceduto dal Di Marco al proprio conoscente aveva un valore di € 5.800,00, costituito da un assegno vincolato all'acquisto di quella specifica autovettura, mentre il corrispettivo versato al Di Marco e da questi riversato nelle casse della Sezione AIA ammonta ad €5.500,00.

In particolare, la Commissione rileva che il Di Marco, da una parte, essendo, nella sua qualità di Presidente, responsabile della gestione amministrativa del CRA, non doveva necessariamente convocare il Consiglio direttivo per avere l'autorizzazione alla vendita del tagliando e, dall'altra, ha puntualmente provveduto a tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla vicenda, senza ricavare dall'operazione un vantaggio economico personale.

5) Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione proscioglie Patrizio Di Marco dagli addebiti contestati.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.C. CITTA' DI CASTELLO E DEL SIG. IVANO MASSETTI AVVERSO LA SANZIONE DI 15 PUNTI DI PENALIZZAZIONE ALLA PRIMA E L'INIBIZIONE PER ANNI TRE AL SECONDO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Umbria – C.U. n. 22 del 5.10.2007).

APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE L'IMPROCEDIBILITA' DEL DEFERIMENTO A CARICO DI AMANTINI ENZO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Umbria – C.U. n. 22 del 5.10.2007).

Con distinti atti degli 11 e 12. 10. 2007, la Procura Federale da una parte e Massetti Ivano e l'AC Città di Castello S.r.l. dall'altra hanno impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale di Perugia, in data 4.10.2007, ha dichiarato improcedibile il deferimento a carico di Amantini Enzo ed ha inflitto al Sig. Ivano Massetti la sanzione dell'inibizione per tre anni ed alla A.C. Città di Castello S.r.l. la sanzione della penalizzazione di 15 punti in classifica da scontare nel campionato in corso, riconoscendoli responsabili delle violazioni agli stessi ascritte.

In particolare, limitatamente ai capi di impugnazione, la Commissione di primo grado ha ritenuto fondata la eccezione di improcedibilità nei confronti dell'Amantini in quanto non tesserato e quindi estraneo alla giurisdizione sportiva e comunque non risultando che lo stesso ricoprì, all'epoca dei fatti, posizioni di controllo della società.

Relativamente, invece, alla posizione dei due reclamanti, la Commissione ha ritenuto sussistente la responsabilità degli stessi in quanto la documentazione acquisita agli atti e l'istruttoria espletata avrebbero confermato la fondatezza degli addebiti sia in relazione alla cessione del titolo sportivo dalla A.C. Città di Castello S.r.l. alla SSD Castello Football Club a r.l., al fine di consentire a quest'ultima di disputare il campionato 2007/2008 di Eccellenza in luogo di quello di Promozione (capo A) sia in relazione alla commissione di comportamenti tesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo della società A.C. Città di Castello S.r.l. alla Società SS Spello al fine di consentire a quest'ultima di disputare il campionato 2007/2008 di Eccellenza in luogo di quello di Promozione (capo C).

La Procura Federale ha dedotto la erronea e falsa applicazione dell'art. 1, co. 1 e 5, del C.G.S. ritenendo per tale motivo la decisione viziata nella parte in cui ha ritenuto estraneo ai fatti di cui agli addebiti il Sig. Amantini il quale, secondo la tesi accusatoria, ancorché intestatario dell'1% delle quote societarie, sarebbe comunque titolare di poteri di ordine e controllo.

La difesa dei deferiti, invece, ritiene la decisione illegittima ed ingiusta perché il Massetti, già alla data del 5.4.2007, non sarebbe stato più titolare delle quote societarie, cedute il precedente 29.3.2007 al Sig. Mario Celani, come risulterebbe da copia di documentazione depositata unitamente all'impugnazione.

Alla udienza del 15.11.2007, previa riunione dei procedimenti, la Procura Federale, nella persona dell'Avv. Sciacchitano e dell'Avv. Ricciardi, hanno eccepito, in via preliminare, la inammissibilità del reclamo del Massetti e della Società per la violazione dell'art. 33 co. 5 C.G.S., stante la omessa notifica dell'impugnazione alla Procura stessa. Nel merito ha insistito per la riforma della decisione di primo grado e, quindi, per l'accoglimento del deferimento nei confronti dell'Amantini.

I deferiti hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di impugnazione e, relativamente alla eccezione di inammissibilità, hanno dedotto che l'impugnazione sarebbe stata ritualmente notificata alla Procura Federale in data 8.10.2007, con raccomandata a.r. n. 13091767639, ed alla C.D.N. in data 11.10.2007, con raccomandata a.r. n. 13032185333 – 1, delle quali hanno esibito in originale e prodotto in copia le sole ricevute di spedizione, non disponendo delle cartoline di ricevimento.

Il reclamo della Procura è infondato mentre quello dei deferiti è inammissibile.

In relazione a tale ultimo punto, la cui trattazione viene anticipata per la natura preliminare della questione, l'eccezione della Procura deve ritenersi fondata. Gli artt. 33, co. 5, 36, co. 10 e 11, e 37 C.G.S. impongono che il reclamante invii il proprio atto all'eventuale controparte.

A prescindere dalla circostanza relativa alla mancanza della prova del ricevimento dell'impugnazione, questa Commissione ritiene che i reclamanti non abbiano soddisfatto l'onere della prova su di sé incombente, in ordine al contenuto del plico asseritamente inviato alla Procura, risultando peraltro circostanza estremamente controversa, oltre che irrituale, che l'impugnazione sia stata spedita dapprima alla Procura e solo dopo alla Commissione Disciplinare, in violazione dell'art. 33, co. 5, C.G.S. che prescrive l'invio contestuale del reclamo all'organo giudicante ed alla controparte.

La violazione di tali prescrizioni, così come avvenuto nel caso di specie, comporta l'inammissibilità del ricorso che preclude ulteriori indagini nel merito.

Relativamente, invece, alla tesi della Procura secondo la quale l'Amantini dovrebbe essere ritenuto responsabile delle violazioni allo stesso scritte, questa Commissione, posta l'estraneità del deferito all'Ordinamento federale all'epoca dei fatti, ritiene che la valutazione delle azioni contestate non possa prescindere da due dati di fatto: 1) la natura del rapporto societario; 2) il contegno dallo stesso tenuto nei fatti contestati.

La modifica del C.G.S. individua la responsabilità di chi abbia, più o meno manifestamente, il controllo e la direzione della Società, ancorché lo stesso non rivesta la qualità di socio.

Sebbene la novella abbia sicuramente innovato in maniera incisiva nell'ordinamento della giustizia sportivo in ordine a tale aspetto, non si può non rilevare che il comportamento oggetto della prescrizione debba avere un *quid pluris* consistente nella rilevanza per l'ordinamento federale (art. 1, co. 5). È tale connotazione che fissa l'effettivo discrimine tra le condotte punibili e quelle irrilevanti, tant'è vero che ricorre in altre disposizioni delle Carte Federali, (a solo titolo esemplificativo negli artt. 21 e 22 N.O.I.F., nei quali rileva la responsabilità ed i rapporti dei dirigenti e dei collaboratori nell'ambito dell'attività sportiva organizzata).

Pertanto, la semplice detenzione di quote della società, a prescindere dalla percentuale detenuta, di per sé non può essere indicativa, in via assoluta, del controllo della stessa, qualora non si estrinsechi in attività e comportamenti rilevanti per l'ordinamento federale. Perdipiù, con il termine controllo non si intende, come ritenuto dalla Procura, la mera possibilità di verificare l'operato degli amministratori ma un potere molto più radicato e penetrante di orientamento delle scelte politiche, economiche e gestionali della Società tale da determinarne, a tutti gli effetti, il possesso sostanziale, prescindendo, per l'appunto, dalla titolarità delle quote.

Pertanto, ferma restando la circostanza, non contestata, che l'Amantini fosse uscito dall'ordinamento federale in epoca antecedente ai fatti, si evidenzia comunque che l'aver rivestito il ruolo di segretario nel corso di alcune assemblee o la proprietà, in capo allo stesso, dell'1% della Società così come la semplice presenza silenziosa al momento dei fatti non sono indicative del ruolo prospettato dalla Procura né possono essere ritenute sufficienti per integrare gli estremi del deferimento, non risultando provata una diversa situazione di titolarità sostanziale.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dichiara inammissibile il reclamo del Sig. Massetti e della A.S. Città di Castello s.r.l. e rigetta il reclamo della Procura Federale nei confronti del Sig. Amantini con integrale conferma della decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Territoriale in data 4.10.2007.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo versata.

RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. GRAND PARADIS AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA GRAND PARADIS-BELLAVISTA 05 DEL 23.9.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Piemonte V.A. C.U. n. 15 dell'11.10.2007 – Campionato 3^a Categoria).

letto il reclamo proposto dalla società GRAND PARADIS avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Piemonte e Valle D'Aosta (C.U. n. 15 dell'11.10.2007) con cui, in accoglimento del reclamo proposto dalla U.S.D. Bellavista 05, ha disposto di infliggere alla società GRAND PARADIS la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara GRAND PARADIS-BELLAVISTA 05, del 23.09.2007, l'ammenda di €. 150,00 alla stessa società GRAND PARADIS, l'inibizione del dirigente accompagnatore della società GRAND PARADIS, Sig. Godioz Enrica, sino a tutto il 23.12.2007, la squalifica del tesserato Sorace Diego sino a tutto il 23.12.2007;

rilevato che le argomentazioni difensive poste alla base della domanda principale del reclamo della società U.S. GRAND PARADIS si sostanziano unicamente nella mera affermazione che il calciatore Sorace Diego, al momento della gara del 23.09.2007, era un regolare tesserato della società e pertanto legittimato a disputare la medesima gara, essendosi svincolato automaticamente al termine della stagione sportiva 2006/2007 dalla Società Saint Pierre in virtù dell'art. 32 NOIF ;

rilevato che il riferimento all'art. 32 ter NOIF è del tutto inconferente in quanto tale dettato normativo non prevede nessuna automaticità dello svincolo;

rilevato invece che dagli accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. Piemonte-Valle D'Aosta, il calciatore Sorace Diego risulta al contrario tesserato dal 03.03.2007 per la società ST. Pierre U.S.D., come da comunicazione del 03.10.2007 del medesimo Comitato Regionale, e che pertanto lo stesso non poteva essere schierato dalla società GRAND PARADIS nella gara disputata in data 23.09.2007;

rilevato che le argomentazioni difensive addotte nella domanda subordinata, in merito all'annullamento della squalifica del calciatore Sorace Diego sino al 23.12.2007 in quanto eccessiva, non sono meritevoli di accoglimento e la sanzione irrogata appare equa e proporzionata ai fatti contestati;

P.Q.M.

Respinge il reclamo e dispone l'incameramento della tassa versata.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.C. SAN ZENO AVVERSO LE DECISIONI MERITO
GARA BENACO-SAN ZENO DEL 23.9.2007 (delibera C.D. Territoriale Veneto C.U. n.
26 del 24.10.2007 – Campionato 1^ Categoria).**

Visti gli atti;

letto il ricorso;

considerato che l'A.C. San Zeno ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale del Veneto che ha respinto il ricorso presentato dalla stessa Associazione per l'esito della gara in epigrafe per presunto errore dell'organo tecnico preposto alla designazione dell'arbitro;

considerato che, da una parte, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali e, dall'altra, la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi presentati avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori;

considerato che, conseguentemente, nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti,

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente della C.D.N.
Avv. Sergio Artico

“”

Publicato in Roma il 15 novembre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete